

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 28 **del mese di** luglio
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ESTETISTA, AI SENSI DELLA L. 1/1990 E SS.MM. E LA LEGGE REGIONALE 32/1992 E SS.MM.

Cod.documento GPG/2015/746

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/746

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L. 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- il D.M. 21 marzo 1994, n. 352 "Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista";
- la L.R. 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" s.m.i.;
- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" s.m.i.;
- la L.R. 30 giugno 2011, n. 5 "Disciplina del Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione professionale";
- la L.R. 27 giugno 2014, n. 7 "Legge comunitaria regionale per il 2014";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 936 del 17 maggio 2004, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";
- n. 1434 del 12 settembre 2005 " Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";
- n. 265 del 14 febbraio 2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003", e

successive modifiche e integrazioni;

- n. 975 del 10 luglio 2006 "Prime disposizioni per il riconoscimento di crediti formativi nell'ambito del percorso di qualificazione per estetista LL.RR. 32/92 e 12/03";

- n. 105 del 1 febbraio 2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265" e ss.mm.;

- n. 1695 del 15 novembre 2010, "Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)";

- n. 1287 del 12 settembre 2011 "Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1776/2010 'Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriali del 15/06/2010'";

- n. 438 del 16 aprile 2012 "Modifica e integrazione all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziata di cui alla DGR n. 704/2011";

- n. 793 del 10 giugno 2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze di cui alla DGR n. 530/2006";

- n. 998 del 7 luglio 2014 "Modifica e integrazione all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziate, di cui alla DGR n. 438/2012;

Considerato che:

- l'art. 6, comma 4, della L. 1/1990 è stato abrogato nella parte in cui prevedeva la composizione della commissione d'esame abilitante, demandando alla competenza delle Regioni le modalità di organizzazione dell'esame stesso;

- la L.R. n. 7/2014 ha apportato delle modifiche alla L.R. n. 32/1992, armonizzandola alla L.R. 12/2003 in materia di formazione professionale e abrogando in particolare l'art. 2 nella parte che prevedeva la competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato nell'accertamento dei requisiti di accesso ai corsi di abilitazione nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 1/1990;

Valutata, a seguito dei summenzionati interventi normativi, la necessità di adeguare i percorsi di qualificazione per estetista alle

più recenti disposizioni per la programmazione e la realizzazione delle attività formative, in un'ottica di aggiornamento e semplificazione;

Ritenuto pertanto opportuno dettare nuove disposizioni per la formazione dell'estetista ai sensi della L. 1/1990 e ss.mm. e L.R. 32/1992 e ss.mm., che superano le proprie previgenti disposizioni contenute in particolare nelle citate deliberazioni n. 975/2006 e n. 105/2010;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" ss.mm.;

- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali" così come rettificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1950/2010;

- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;

- n. 1642 del 14/11/2011 recante "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia sanitaria e sociale regionale";

- n. 221 del 27/02/2012 recante "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro";

- n. 258 del 16/03/2015 "Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 L.R. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza";

- n. 335 del 31/03/2015 "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI E PROROGATI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI - AGENZIE - ISTITUTO";

Vista infine la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro n. 3438/2015 recante "CONFERIMENTO E PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO;

Sentita la Commissione Regionale Tripartita in data 20/07/2015;

Sentite le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Bologna in data 20/07/2015;

Acquisito il parere positivo espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Attività produttive, commercio, turismo - dr.ssa Morena Diazzi;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1 di approvare quale parte integrante e sostanziale al presente atto l'Allegato 1) "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista ai sensi della L. 1/1990 e ss.mm. e L.R. 32/1992 e ss.mm.";
- 2 di stabilire che a far data dal 1° ottobre 2015 la verifica dei requisiti di accesso al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c), della L. 1/1990, della durata di 300 ore, è in capo ai soggetti accreditati attuatori dell'iniziativa formativa, ai quali è assegnato anche il compito dei controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti;
- 3 di riconoscere la validità dei corsi per estetista svolti in base alle specifiche disposizioni contenute nella proprie deliberazioni n. 265/2005 e ss.mm. e n. 105/2010 e ss.mm., se autorizzati dalle Amministrazioni competenti prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- 4 di superare la propria deliberazione n. 975 del 10/07/2006, recante "Prime disposizioni per il riconoscimento di crediti formativi nell'ambito del percorso di qualificazione per estetista ll.rr. 32/92 e 12/03" e il punto 7. "Standard formativo dei corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di estetista" di cui all'allegato 3 della propria deliberazione n. 105/2010 e ss.mm.;
- 5 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ESTETISTA, AI SENSI DELLA L. 1/1990 E SS.MM e L.R. 32/1992 E SS.MM.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La regolamentazione della formazione della figura dell' "Estetista" da parte della Regione Emilia-Romagna avviene sulla base di quanto indicato in ambito normativo nazionale, per il quale costituisce riferimento la L. 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;

A livello regionale si agisce in attuazione della propria legge n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.;

Un principio fondamentale della L.R. 12/2003 è quello del riconoscimento e della piena valorizzazione delle competenze comunque-ovunque acquisite dalle persone. Il tema della competenza professionale risulta quindi centrale e punto di raccordo per il riconoscimento delle competenze possedute dalle persone da parte dei sistemi lavoro, formazione e istruzione.

Nel perseguire tale principio/obiettivo, la Regione ha definito, tramite un percorso tecnico, di concertazione e di validazione con le parti sociali interessate (Commissione Regionale Tripartita e relative sottocommissioni), i dispositivi attuativi della legge regionale stessa da applicarsi per tutte le figure professionali su cui la Regione esercita un suo intervento.


I dispositivi riguardano specificatamente:

- il "Sistema Regionale delle Qualifiche" (Delibera GR 936/04 e successive integrazioni);
- gli "Standard formativi" dei corsi a qualifica;
- il "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze" (DGR 1434/2005 e successive integrazioni).

2. ITER ABILITANTE

In attuazione dell'art. 3, comma 1), della Legge 1/1990 (Disciplina dell'attività di estetista), la Regione Emilia-Romagna prevede i percorsi di cui al seguente schema:

ABILITAZIONE PROFESSIONALE ESTETISTA ART. 3, COMMA 1, L. 1/1990



I percorsi indicati sono equivalenti ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

3. STANDARD FORMATIVI

Lo standard formativo dei corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di estetista si articola in:

Ø Corso di "qualificazione" - 1800 ore

Si assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica regionale di "estetista", di cui alla DGR n. 1372/2010.

Il corso include una quota di ore di stage che può oscillare dal 30 al 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati nelle imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

In caso di riconoscimento di crediti formativi in riferimento a:

- **frequenza pregressa di corsi di formazione di analogo contenuto**, purché formalmente autorizzati/riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni competenti;
- **possesso di esperienza lavorativa coerente;**

l'entità del credito dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 105/2010, par. 12.1.2.

Ø Corso di "qualificazione" - 900 ore

Il corso è riservato ai soli possessori della qualifica di "Operatore alle cure estetiche" o di "Operatore del benessere".

Obiettivo formativo del percorso è l'intero standard professionale della qualifica regionale di "Estetista", di cui alla DGR n. 1372/2010.

Il corso include una quota di ore di stage che può oscillare dal 30 al 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati nelle imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

Nel caso di partecipanti che oltre della qualifica richiesta siano in possesso di esperienza lavorativa coerente, è possibile riconoscere un credito formativo, la cui entità dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 105/2010, par. 12.1.2.

Ø Corso di "specializzazione" - 600 ore

È rivolto alle persone che hanno ottenuto la qualificazione di estetista a seguito del corso biennale di 1800 ore o di 900 ore.

Si assumono come obiettivi formativi minimi quelli previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. 352/1994.

Il massimo di assenze consentite è del 10% del monte ore complessivo.

I corsi possono prevedere uno **stage**, in imprese del settore, di durata non superiore al 40% del monte ore complessivo.

I partecipanti occupati nelle imprese del settore sono esentate dalla frequenza dello stage.

Al termine del percorso **gli apprendimenti relativi alla formazione imprenditoriale** dovranno essere oggetto di apposita prova di verifica, il cui superamento è requisito di accesso all'esame di abilitazione. La prova può anche consistere in un test a risposta multipla.

Ø Corso "teorico" - 300 ore

È rivolto alle persone che hanno svolto un'esperienza di apprendistato seguita da un inserimento di almeno un anno o un periodo di inserimento di almeno tre anni, ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) e c) della L. 1/1990.

Si assumono come obiettivi formativi minimi quelli previsti dall'art. 3 del D.M. 352/1994.

Il massimo di assenze consentite è del 10% del monte ore.

4. ESAMI E CERTIFICAZIONI

Corsi di "qualificazione" di 1800 ore e di 900 ore.

Questi corsi, essendo finalizzati all'acquisizione della qualifica regionale di Estetista, presuppongono la concomitante attivazione del "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione" (SRFC), ai sensi della DGR 739/2013.

L'attestato rilasciato è un **"Certificato di Qualifica professionale"**.

Corso di "specializzazione" di 600 ore, finalizzato all'abilitazione professionale.

Gli obiettivi formativi del corso di "specializzazione" sono certificati attraverso un esame abilitante da sostenere davanti a una **commissione** composta da:

- **un membro interno**, facente parte dell'elenco regionale degli

esperti dei processi valutativi (EPV), con funzioni di Presidente;

- **due membri esterni** individuati dall'elenco regionale degli esperti d'area professionale/qualifica (EAPQ) per la qualifica di Estetista, area professionale "Erogazione servizi estetici".

Tutti i ruoli impegnati in Commissione devono assicurare la propria terzietà rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione;

Per i compensi si fa riferimento ai parametri stabiliti per gli esami svolti ai sensi della L. 845/1978.

L'attestato rilasciato è un **"Attestato di abilitazione"**.

Corso "teorico" di 300 ore, finalizzato all'abilitazione professionale.

Gli obiettivi formativi del corso "teorico" sono certificati attraverso un esame abilitante da sostenere davanti a una **commissione** composta da:

- **un membro interno**, facente parte dell'elenco regionale degli EPV, con funzioni di Presidente;
- **un membro esterno** individuato dall'elenco regionale degli EAPQ per la qualifica di Estetista, area professionale "Erogazione servizi estetici";
- **un membro esterno** individuato dall'elenco regionale degli EAPQ per la qualifica di Tecnico esperto nella gestione di servizi, area professionale "Gestione processi, progetti e strutture".

Tutti i ruoli impegnati in Commissione devono assicurare la propria *terzietà* rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione;

Per i compensi si fa riferimento ai parametri stabiliti per gli esami svolti ai sensi della L. 845/1978.

L'attestato rilasciato è un **"Attestato di abilitazione"**.

5. SOGGETTI ATTUATORI

I percorsi formativi possono essere realizzati da **soggetti attuatori accreditati, previamente autorizzati** in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 ("Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.").

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/746

data 27/07/2015

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza